

**PROCEDURA APERTA IN 2 LOTTI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027**

**LOTTO 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (POR FESR) PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA**

**LOTTO 2: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (POR FSE+) PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA**

**CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE**

## **Articolo 1 – Premessa**

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per la predisposizione dei Programmi Operativi Regionali (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021-2027.

L'appalto è suddiviso in 2 lotti:

- Lotto 1: assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la programmazione 2021-2027
- Lotto 2: assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021-2027.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

## **Articolo 3 – Descrizione del servizio**

A maggio 2018 la Commissione europea ha presentato le proposte del nuovo bilancio europeo e dei Regolamenti riferiti alla Politica di coesione il periodo 2021-2027, dando così formalmente avvio alle attività per la definizione del quadro di riferimento finanziario e normativo della futura programmazione.

La proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018 prevede che gli Stati Membri presentino alla Commissione europea i Programmi Operativi non oltre tre mesi dopo la presentazione dell'Accordo di Partenariato (articolo 16) e che ciascun Programma Operativo definisca la strategia grazie alla quale contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici, menzionati dall'articolo 4 della predetta proposta, e alla comunicazione dei risultati (articolo 17). Il modello di riferimento per la predisposizione del Programma Operativo finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021- 2027 è definito nell'Allegato V della citata proposta di Regolamento.

Ai seguenti link sono disponibili i documenti citati:

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0321&from=EN> (proposta di Regolamento COM(2018) 321 del 2 maggio 2018).
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN> (proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018);
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN> (proposta di Regolamento COM (2018) 372 del 29 maggio 2018);
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0382&from=IT> (proposta di Regolamento COM (2018) 382 del 30 maggio 2018).

## **LOTTO 1**

Al fine di garantire il rispetto dei tempi prescritti dalla citata proposta di Regolamento COM(2018) 375, il presente servizio ha come oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

Il servizio di assistenza tecnica che l'Amministrazione regionale intende affidare è articolato nelle seguenti attività:

1. supporto tecnico alla predisposizione del POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato V della proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018. Il POR dovrà essere predisposto nel rispetto di tutti i vincoli regolamentari e fornendo i necessari elementi di conoscenza ed approfondimento rispetto ad alcune tematiche specifiche quali, ad esempio, quelle di cui all'art. 88 e 89 della proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018, L'attività dovrà essere svolta garantendo il raccordo con le Direzioni regionali e gli Enti del Sistema Regionale coinvolti per temi di competenza;
2. supporto tecnico nell'impostazione delle politiche di sviluppo territoriale (area urbana, aree interne) di cui all'Obiettivo di Policy 5 della proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018 e della proposta di Regolamento COM (2018) 372 del 29 maggio 2018, in coerenza

con i vincoli regolamentari;

3. supporto tecnico al confronto partenariale, funzionale alla predisposizione del POR, che verrà attivato dall'Amministrazione regionale e alla gestione degli esiti dello stesso. L'attività dovrà prevedere anche un supporto per la gestione dei rapporti con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso di valutazione ambientale strategica (VAS) del programma;
4. supporto tecnico alla fase di negoziato con la Commissione europea e con le Amministrazioni nazionali. L'attività potrà richiedere anche la predisposizione di pareri e/o documenti di supporto utili al confronto con le Istituzioni coinvolte nel processo negoziale;
5. supporto tecnico per la definizione del sistema di indicatori del programma e dei relativi target di riferimento in coerenza con la normativa comunitaria di riferimento e con le indicazioni che verranno fornite dalle Amministrazioni centrali (Ministero dell'Economia e Finanza – IGRUE, ecc.);
6. supporto tecnico nella definizione di modalità di raccordo tra POR e Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP – *EU Strategy for the Alpine Region*, [www.alpine-region.eu](http://www.alpine-region.eu)).

Sotto il profilo delle concrete modalità di esercizio, il servizio di assistenza tecnica dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dagli orientamenti della Commissione europea in materia di politica di coesione 2021-2027 e dovrà tenere conto di:

- normativa europea di riferimento così come verrà modificata e/o integrata a seguito della conclusione del negoziato in corso;
- esiti dei Tavoli nazionali di confronto partenariale e contenuti dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 che verrà predisposto dal Governo italiano;
- documenti strategici regionali di indirizzo e programmazione afferenti alle tematiche della politica di coesione 2021-2027.

Inoltre il Fornitore dovrà fornire servizi di assistenza tecnica diretta all'Amministrazione regionale sotto forma di incontri, raccordi con soggetti interni ed esterni, partecipazione a riunioni anche a livello nazionale ed europeo. Il Fornitore dovrà predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività (ad esempio: documenti tecnici, report di sintesi, bozze di atti formali, ecc.).

Esigenze particolari di approfondimento riferite agli ambiti e alle tematiche oggetto del servizio potranno essere espresse dall'Amministrazione regionale in funzione della necessità di garantire una efficace ed efficiente attuazione delle attività.

La tempistica e la redazione di elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze e impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. In rapporto a specifiche esigenze l'aggiudicatario dovrà assicurare celerità d'intervento e capacità risolutiva.

## LOTTO 2

Al fine di garantire il rispetto dei tempi prescritti dalla citata proposta di Regolamento COM(2018) 375, il presente servizio ha come oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia.

Il servizio di assistenza tecnica che l'Amministrazione regionale intende affidare è articolato nelle seguenti attività:

1. supporto tecnico alla predisposizione del POR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato V della proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018. Il POR dovrà essere predisposto nel rispetto di tutti i vincoli regolamentari e fornendo i necessari elementi di conoscenza ed approfondimento rispetto ad alcune tematiche specifiche quali, ad esempio, quelle di cui all'art. 88 e 89 della proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018, L'attività dovrà essere svolta garantendo il raccordo con le Direzioni regionali e gli Enti del Sistema Regionale coinvolti per temi di competenza;
2. supporto tecnico nell'impostazione delle politiche di sviluppo territoriale (area urbana, aree interne), di cui all'Obiettivo di Policy 5 della proposta di Regolamento COM(2018) 375 del 29 maggio 2018, in coerenza con i vincoli regolamentari;
3. supporto tecnico al confronto partenariale, funzionale alla predisposizione del POR, che verrà attivato dall'Amministrazione regionale e alla gestione degli esiti dello stesso;
4. supporto tecnico alla fase di negoziato con la Commissione europea e con le Amministrazioni nazionali. L'attività potrà richiedere anche la predisposizione di pareri e/o documenti di supporto utili al confronto con le Istituzioni coinvolte nel processo negoziale;
5. supporto tecnico per la definizione del sistema di indicatori del programma e dei relativi target di riferimento in coerenza con la normativa comunitaria di riferimento e con le indicazioni che verranno fornite dalle Amministrazioni centrali (Ministero dell'Economia e Finanza – IGRUE, ecc.);
6. supporto tecnico nella definizione di modalità di raccordo tra POR e Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP – *EU Strategy for the Alpine Region*, [www.alpine-region.eu](http://www.alpine-region.eu)).

Sotto il profilo delle concrete modalità di esercizio, il servizio di assistenza tecnica dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dagli orientamenti della Commissione europea in materia di politica di coesione 2021-2027 e dovrà tenere conto di:

- normativa europea di riferimento così come verrà modificata e/o integrata a seguito della conclusione del negoziato in corso;

- esiti dei Tavoli nazionali di confronto partenariale e contenuti dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 che verrà predisposto dal Governo italiano;
- documenti strategici regionali di indirizzo e programmazione afferenti alle tematiche della politica di coesione 2021-2027.

Inoltre il Fornitore dovrà fornire servizi di assistenza tecnica diretta all'Amministrazione regionale sotto forma di incontri, raccordi con soggetti interni ed esterni, partecipazione a riunioni anche a livello nazionale ed europeo. Il Fornitore dovrà predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività (ad esempio: documenti tecnici, report di sintesi, bozze di atti formali, ecc.).

Esigenze particolari di approfondimento riferite agli ambiti e alle tematiche oggetto del servizio potranno essere espresse dall'Amministrazione regionale in funzione della necessità di garantire una efficace ed efficiente attuazione delle attività.

La tempistica e la redazione di elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze e impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. In rapporto a specifiche esigenze l'aggiudicatario dovrà assicurare celerità d'intervento e capacità risolutiva.

#### **Articolo 4 – Sedi di esecuzione del servizio**

Il servizio sarà eseguito per entrambi i lotti presso la sede della Giunta regionale di Regione Lombardia a Milano, oltreché presso la sede del Fornitore, con modalità da concordare.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà essere assicurata, con oneri a carico del Fornitore, la eventuale mobilità dei componenti del gruppo di lavoro per la partecipazione a incontri presso le Sedi istituzionali regionali, nazionali ed europee.

#### **Articolo 5 – Prodotti e relativa tempistica**

##### **LOTTO 1**

Il servizio oggetto dell'incarico dovrà essere formalizzato nei seguenti prodotti con le relative tempistiche di consegna, che dovranno essere rispettate dal Fornitore salvo diverso accordo con il RUP:

<b>PRODOTTI</b>	<b>TEMPI DI CONSEGNA</b>
<b>Prima proposta di POR FESR 2021-2027</b>	Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto
<b>Seconda proposta di POR FESR 2021-2027 da sottoporre al negoziato con la Commissione europea</b>	Sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea e comunque non oltre giugno 2020

<b>Terza proposta di POR FESR 2021-2027 alla luce degli esiti del negoziato con la Commissione europea e di consultazioni con il partenariato</b>	Sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea
<b>POR FESR 2021-2027 finale da trasmettere alla CE tramite SFC</b>	Sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea

Nell'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà in ogni caso:

- assicurare la partecipazione a eventuali incontri presso gli uffici della Commissione Europea ea Bruxelles e/o le Amministrazioni centrali dello Stato, qualora richiesto dall'Amministrazione regionale.

## LOTTO 2

Il servizio oggetto dell'incarico dovrà essere formalizzato nei seguenti prodotti con le relative tempistiche di consegna, che dovranno essere rispettate dal Fornitore salvo diverso accordo con il RUP:

<b>PRODOTTI</b>	<b>TEMPI DI CONSEGNA</b>
<b>Prima proposta di POR FSE+ 2021-2027</b>	Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto
<b>Seconda proposta di POR FSE+ 2021-2027 da sottoporre al negoziato con la Commissione europea</b>	Sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea e comunque non oltre giugno 2020
<b>Terza proposta di POR FSE+ 2021-2027 alla luce degli esiti del negoziato con la Commissione europea e di consultazioni con il partenariato</b>	Sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea
<b>POR FSE+ 2021-2027 finale da trasmettere alla CE tramite SFC</b>	Sulla base dei tempi che saranno definiti dallo Stato Italiano e dalla Commissione Europea

Nell'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà in ogni caso:

- assicurare la partecipazione a eventuali incontri presso gli uffici della Commissione Europea a Bruxelles e/o le Amministrazioni centrali dello Stato, qualora richiesto dall'Amministrazione regionale.

## Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto di appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro con la seguente composizione minima:

### LOTTO 1

Il team incaricato dello svolgimento delle attività di valutazione unitaria deve essere composto da un **numero minimo di esperti pari a n. 4**, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

Il team di lavoro minimo dovrà essere composto da:

- un **coordinatore responsabile di Progetto** esperto in materia di assistenza tecnica di programmi cofinanziati da Fondi SIE<sup>1</sup> con un impegno non superiore a 0,5 gg/mese, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con un'esperienza professionale di almeno 7 anni e almeno un'esperienza di coordinamento di un servizio di assistenza tecnica di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE, per un periodo - anche non continuativo - di almeno 3 anni;
- due **consulenti senior**, referenti operativi di Progetto, con un impegno non inferiore a 11,5 gg/mese ciascuno, laureati in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con un'esperienza professionale di almeno 5 anni e con un'esperienza di almeno 3 anni nell'ambito di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
- un **consulente junior** con un impegno non inferiore a 11 gg/mese, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con un'esperienza professionale di almeno 2 anni e con un'esperienza di almeno un anno nell'ambito di un servizio di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE.

**I componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027.**

L'eventuale sostituzione di componenti del team di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata al RUP, è ammessa solo se i sostituti presentano un *curriculum vitae* analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Regolamento 1303/2013 i Fondi SIE sono: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)



## LOTTO 2

Il team incaricato dello svolgimento delle attività di valutazione unitaria deve essere composto da un **numero minimo di esperti pari a n. 4**, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

Il team di lavoro minimo dovrà essere composto da:

- un **coordinatore responsabile di Progetto** esperto in materia di assistenza tecnica di programmi cofinanziati da Fondi SIE con un impegno non superiore a 0,5 gg/mese, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con un'esperienza professionale di almeno 7 anni e almeno un'esperienza di coordinamento di un servizio di assistenza tecnica di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE, per un periodo - anche non continuativo - di almeno 3 anni;
- due **consulenti senior**, referenti operativi di Progetto, con un impegno non inferiore a 11,5 gg/mese ciascuno, laureati in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con un'esperienza professionale di almeno 5 anni e con un'esperienza di almeno 3 anni nell'ambito di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
- un **consulente junior** con un impegno non inferiore a 11 gg/mese, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con un'esperienza professionale di almeno 2 anni e con un'esperienza di almeno un anno nell'ambito di un servizio di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE.

**I componenti del team di lavoro non potranno sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+ 2021-2027**

L'eventuale sostituzione di componenti del team di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata al RUP, è ammessa solo se i sostituti presentano un *curriculum vitae* analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP.

## Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto afferente a ciascun lotto ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta onnicomprensiva ammonta a € 302.000,00 Iva esclusa così suddivisa:

LOTTO 1 € 151.000,00 Iva esclusa

LOTTO 2 € 151.000,00 Iva esclusa

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

## **Articolo 8 - Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

## **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita

clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

#### **LOTTO 1**

- 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della prima proposta di POR FESR 2021-2027 che dovrà avvenire non più tardi di 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della seconda proposta di POR FESR 2021-2027 da sottoporre al negoziato con la Commissione europea;
- 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della terza proposta di POR FESR 2021-2027 che recepirà gli esiti del negoziato con la Commissione europea e di consultazioni con il partenariato;
- 10% dell'importo contrattuale a saldo a conclusione del contratto

#### **LOTTO 2**

- 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della prima proposta di POR FSE+ 2021-2027 che dovrà avvenire non più tardi di 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della seconda proposta di POR FSE+ 2021-2027 da sottoporre al negoziato con la Commissione europea;
- 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione della terza proposta di POR FSE+

2021-2027 che recepirà gli esiti del negoziato con la Commissione europea e di consultazioni con il partenariato;

- 10% dell'importo contrattuale a saldo a conclusione del contratto

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## **Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore**

**Il fornitore del LOTTO 1 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FESR 2021-2027.**

**Il fornitore del LOTTO 2 si asterrà dal presentare progetti in qualità di beneficiario di contributi a valere sul POR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia e non potrà sottoscrivere contratti di collaborazione e/o assistenza tecnica a qualsiasi titolo con soggetti che intendano presentare progetti sul POR FSE+ 2021-2027.**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

### **Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali**

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali ), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

#### **10.1. Obblighi di carattere organizzativo**

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

## **10.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza**

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

## **10.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.**

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

## **10.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali**

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

## **10.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione**

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

### **Articolo 11 - Verifiche della fornitura**

Il RUP nomina un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

### **Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento**

Con D.G.R. 1751 del 17/06/2019 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

### **Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti



collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **Articolo 14 - Penali**

Il DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 15 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

## **Articolo 16 - Risoluzione**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

#### **Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa**

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

## **Articolo 19 - Subappalto**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

## **Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

## **Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **Articolo 22 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali**

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

#### **Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.